

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessita' e urgenza di definire gli obiettivi del patto di stabilita' interno degli enti locali per l'anno 2015, come approvati con l'intesa sancita nella Conferenza Stato - Citta' ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, in modo da consentire agli stessi di programmare la propria attivita' finanziaria e predisporre in tempi rapidi il bilancio di esercizio 2015;

Ritenuta la necessita' e urgenza di attribuire spazi finanziari, anticipazioni di cassa e minori vincoli ai comuni anche al fine di consentire spese per specifiche finalita', in particolare per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, compresi quelli derivanti da eventi calamitosi;

Ritenuta la necessita' e urgenza di implementare le disposizioni finalizzate al collocamento dei dipendenti delle province, non essenziali all'espletamento delle funzioni ad esse residue; Ritenuta la necessita' e urgenza di consentire a citta' metropolitane, province e comuni la rinegoziazione dei mutui, la rimodulazione dei piani pluriennali di riequilibrio;

Ritenuta la necessita' e urgenza di dettare disposizioni volte a incrementare ulteriormente la liquidita' per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili;

Ritenuta, altresì, la necessita' e urgenza di specificare ed assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali, come sancito nell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 26 febbraio 2015;

Ritenuta la necessita' e urgenza di dettare disposizioni finalizzate a migliorare ulteriormente gli obiettivi di trasparenza e di accelerazione nei processi di ricostruzione dopo il sisma del 6 aprile 2009; di prevedere l'istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU) nell'ambito dei territori emiliani colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014 in favore delle microimprese; di dettare disposizioni finalizzate ad accelerare la ripresa sociale e imprenditoriale nell'ambito dei territori lombardi colpiti dall'alluvione del 20 e 29 maggio 2012; di prorogare il termine fissato dall'articolo 1, comma, 632 della legge n. 190 del 2014;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di implementare l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, includendovi i dati relativi allo stato civile e alle liste di leva, e di assicurare ai comuni la disponibilita' di un sistema di controllo, gestione ed interscambio dei dati e servizi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, nonche' di adottare misure per rafforzare i servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione di politiche attive del lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno; Emanando il seguente decreto-legge:

.....

### **Art. 4** *Disposizioni in materia di personale*

1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

Il comma 1 prevede che ai comuni che dovessero assorbire personale proveniente dalle province in base al processo di riordino, non si applicano le sanzioni previste dalle normative richiamate, ossia il blocco delle assunzioni, in caso superamento dei tempi medi di pagamento (decreto-legge 66/2014 convertito con legge 89/2014) e di mancato rispetto del patto di stabilità (legge 228/2012 e legge 183/2011)

2. Il personale delle Province che alla data del 31 dicembre 2014 si trovi in posizione di comando o distacco presso altra Pubblica Amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

La norma permetterebbe di trasformare il personale delle province comandato presso altre pubbliche amministrazioni in personale "assunto" definitivamente da queste stesse pubbliche amministrazioni. Le condizioni sono: a) la capienza in organico; b) la sostenibilità finanziaria; c) il consenso dei lavoratori interessati

3. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti "; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente".

Oltre al ricorso alla copertura integrale del turn-over, si concede agli enti che assorbono personale in mobilità anche la possibilità di utilizzare i residui percentuali delle quote assunzionali non impiegate nel triennio precedente

4. All'art. 41 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazione dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'art. 32, comma 2, nonché dall'art. 1, commi 1 e 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Dal calcolo dei tempi di pagamento vengono esclusi quei pagamenti effettuati nell'ambito delle procedure di accelerazione dei pagamenti stessi delle PA

## **Art. 5 Misure in materia di polizia provinciale**

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 8 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli Enti Locali per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 1 appare contraddittorio: nonostante faccia riferimento ai commi 85 ed 89 dell'articolo 1 della legge 56/2014 (la cui applicazione prevederebbe un iter diverso per il personale in questione), prevede che il personale dei corpi di polizia provinciale transiti nei ruoli della polizia municipale degli enti locali. Si continua a fare riferimento ad un decreto sulla mobilità che non è mai uscito."

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli Enti Locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di Stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1.

Il comma 2 prevede che comunque il passaggio avvenga nei limiti della dotazione organica e della previsione della programmazione triennale del fabbisogno. Questo presuppone che tutte le assunzioni previste nei ruoli del personale di polizia municipale siano "prenotate" dal personale della polizia provinciale destinato agli enti locali almeno per tutta la durata dell'ultimo piano triennale delle assunzioni approvato. Si applicano inoltre le agevolazioni assunzionali previste dal comma 1 art. 4 del presente decreto.

3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.

Il comma 3 prevede che non si possa procedere ad alcuna assunzione nei profili del personale di polizia municipale.. La norma ha una portata notevole, perché di fatto inibisce a tutti i comuni italiani la possibilità di assumere personale di polizia locale a tempo indeterminato se non si esauriscono gli esuberanti della polizia provinciale della relativa provincia di appartenenza.

Si estende così il blocco delle assunzioni negli enti locali anche al personale della polizia municipale; personale che fino ad oggi era stato tenuto fuori dal blocco, in ragione della non immediata corrispondenza con il profilo e le funzioni di Polizia Provinciale. Di fatto quest'articolo decreta lo scioglimento dei corpi di Polizia Provinciale e la loro "diluizione" all'interno dei corpi di Polizia Municipale di comuni e Unioni Comunali.

.....

## **Art. 15 Servizi per l'impiego**

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome,

definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.

2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.

Al fine di garantire i livelli essenziali dei servizi dell'impiego nonostante i tagli apportati dal processo di riordino delle province, il Min del lavoro e le Regioni, in sede di Conferenza Unificata, definiscono un piano per il "rafforzamento dei servizi" che prevede l'utilizzo di fondi nazionali, fondi regionali, e il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Lo strumento per far ciò è la stipula di apposite convenzioni tra le singole Regioni e il Ministero del Lavoro finalizzate alla gestione dei servizi per l'impiego.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3

.Il finanziamento delle convenzioni avverrà attraverso uno stanziamento di 70 milioni di euro da parte del Min del lavoro, cui si aggiungeranno, subordinatamente alla stipula della convenzione, 70 mln del fondo sociale europeo, per gli anni 2015, 2016. Le somme verranno ripartite tra le regioni in proporzione ai dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati nei servizi all'impiego

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma

Le somme del fondo sociale europeo possono anche essere anticipate anche in assenza di una convenzione sottoscritta, ma, in caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro il 15 settembre 2015, le somme verranno defalcate dai trasferimenti ordinari alle regioni.

6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da "Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro" fino alla fine del comma sono abrogate.

Si abroga la parte del comma 429 della 190/2014 nella parte in cui permetteva il finanziamento temporaneo, attraverso anticipazioni sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato e co.co.pro. Per le Province che nell'attesa del riordino continuavano ad occuparsi di servizi per l'impiego. Riportiamo la parte del comma abrogato

429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.